

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per le Relazioni Sindacali
Dott. Tommaso RICCIARDI
R O M A

all.to nr° 1

Oggetto: Congedo Ordinario Questura di Latina ed Uffici Connessi - La fruizione deve essere un diritto del dipendente e la garanzia di un sano equilibrio psico-fisico per l'amministrazione e per i cittadini.-

^^ ^^ ^^

Pregiatissimo Vice Prefetto Dott. Tommaso RICCIARDI, Direttore l'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, le trasmettiamo in allegato la nota redatta dalla nostra Segreteria Provinciale di Latina, nella quale lamenta al Questore di quella Città, la superficialità adottata dai Dirigenti dei vari Uffici nel concedere e/o non concedere le ferie al personale, omettendo le dovute motivazioni nel caso di diniego.

Com'è noto il congedo ordinario, di norma, va fruito nel corso dell'anno solare di riferimento, qualora tuttavia, **indifferibili esigenze di servizio** non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo, nel caso in cui il differimento della fruizione del congedo ordinario dipenda da motivate esigenze di carattere personale del dipendente, la fruizione dovrà avvenire, entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza, analoga disciplina seguono le due giornate di riposo legge, mentre le restanti quattro devono essere fruita inderogabilmente entro l'anno cui si riferiscono. (art. 18 co.1 DPR 164/2002 Circ. 333.A/9807.F.3 DEL 2.10.2002). Mentre i responsabili degli Uffici e/o Reparti hanno l'obbligo di provvedere a programmare i turni di congedo ordinario allo scopo di pervenire ad un equo contemperamento delle due esigenze, e per essere fiscali, ma non vogliamo esserlo, il numero dei congedi ordinari non deve superare 1/4 della forza effettiva di ciascun ruolo (art.59 DPR 782/1985 e circ. 559/A/1/7575MI16-24/4117 dell'11 agosto 1986), proseguiamo ricordando a noi stessi che il congedo ordinario può essere autorizzato a richiesta del personale, e compatibilmente con le esigenze di servizio, in 4 frazioni, sempre entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, dei quali uno almeno di due settimane nel periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre, mentre per il personale con oltre 25 anni di servizio almeno uno degli scaglioni non può essere inferiore ai 20 giorni (art.14 c.8 del DPR 395/1995). Mentre, come ben sappiamo, il personale ha semplicemente l'obbligo di comunicare nella presentazione del congedo ordinario il proprio recapito per eventuali improcrastinabili esigenze di servizio, che ovviamente dovranno essere ampiamente ed analiticamente motivate in caso di richiesta di interruzione del congedo ordinario prevedendo altresì il rimborso di eventuali spese sostenute dal dipendente che si trova in congedo. (art.18,c.1 DPR 164/2002).

In materia potremmo citare altre norme e altre circolari, per non parlare delle sentenze, che salvaguardano il diritto della fruizione del Congedo Ordinario da parte del dipendente, motivo per il quale Le chiediamo di intervenire nei confronti del Questore di Latina, Dr. Giuseppe DE MATTEIS, che, considerati i suoi numerosi anni trascorsi nelle fila del sindacato, bene dovrebbe conoscere la materia che nella presente abbiamo succintamente parlato, affinché si possa scongiurare il ricorso al diritto attraverso altri ambiti che non siano il normale confronto tra Sindacato e Amministrazione, considerato che più volte la nostra Segreteria Provinciale ha sensibilizzato quest'ultimo senza alcun esito favorevole.

Nell'attesa di una nota di riscontro voglia gradire i nostri cordiali saluti.

p. LA SEGRETARIA NAZIONALE
IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
Antonino ALLETTO